

Repertorio n. 233341 Raccolta n. 38737

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI TERZA CONVOCAZIONE DI
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO PER MODIFICHE STATUTARIE
NECESSARIE AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS E AL CONSEGUENTE
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno gennaio del mese di gennaio

18-01-2023

in Porto San Giorgio, al piano terra di via Francesco Gentili n.18, avanti a me dottor
Alfonso Rossi, Notaio in Porto Sant'Elpidio, con studio ivi alla via Maddalena n.2,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è
presente il signor:

- MATTIOLI MAURIZIO, avvocato, nato il 6 agosto 1955 a Porto San Giorgio ed ivi
residente alla via Cesare Battisti n.2; il quale dichiara di intervenire al presente atto
nella veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente denominato "SOCIETA'
OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" avente sede in Porto San Giorgio alla via
Francesco Gentili n.18, C.F. 81001510445.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di
redigere il verbale relativo all'assemblea straordinaria della predetta Associazione
convocata, in terza convocazione, in questo luogo, in questo giorno ed in quest'ora.
Egli mi dichiara che la presente Assemblea si è riunita, in terza convocazione, nelle
forme di legge, con la presenza del Consiglio Direttivo nella persona dei signori
Mattioli Maurizio, quale Presidente, Luzi Alfredo, quale Vice - Presidente, Agostini
Alessandra, quale Segretario ed i signori Stefanelli Clara, Dimarti Giarmando,
Cestarelli Vincenzo, Malavolta Giuliano e Broccoletti Marco, quali Consiglieri ed

essendo rappresentato (in proprio e per delega) il numero di associati sufficiente per deliberare, in terza convocazione, ai sensi dell'art.24 dell'ancora vigente statuto associativo (che rinvia al codice civile e che non corrisponde a quello che verrà approvato a seguito dell'odierno atto), sul seguente

ordine del giorno:

a) trasformazione da Associazione senza scopo di lucro in Associazione di Promozione Sociale (APS), secondo la nuova normativa del terzo settore con conseguente approvazione del nuovo testo statutario per renderlo conforme al D.Lgs. n.117/2017, cosiddetta "Riforma del Terzo Settore" e conseguente riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione presso il Registro del Terzo Settore (cosiddetto "RUNTS") ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.117/2017 e dell'art.17 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, signor Mattioli Maurizio, ai sensi del vigente Statuto associativo, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e comunque su designazione unanime dei presenti, il quale dichiara validamente costituita l'assemblea e quindi atta a deliberare.

Il Presidente dell'Assemblea, in relazione all'unico punto all'ordine del giorno, propone di trasformare l'Associazione senza scopo di lucro "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" in Associazione di Promozione Sociale (APS), secondo la normativa del terzo settore (il Presidente illustra che l'associazione è già qualificata come APS nell'attuale albo regionale dal 2017, ma occorre ottenere questa qualifica ai fini anche dell'iscrizione nell'albo del terzo settore, cosiddetto "RUNTS") e fa inoltre presente ed illustra la necessità di approvare un nuovo Statuto associativo adeguato alla suddetta "riforma del terzo settore" a seguito di quanto dispone il D.Lgs. n.117/2017 e all'uopo fa presente che la delibera che verrà oggi presa a favore della

detta trasformazione è comunque un atto dovuto, in quanto necessitato dalla detta normativa e conseguentemente illustra la necessità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante apposita iscrizione presso il Registro del Terzo Settore (cosiddetto "RUNTS"), sezione enti dotati di personalità giuridica.

Dopo breve discussione l'Assemblea delibera, all'unanimità, quanto segue.

ART.1) TRASFORMAZIONE DA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO IN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS). L'assemblea, con il voto favorevole di 82 (ottantadue) associati presenti e rappresentati per delega, facendo proprie le motivazioni sopra esposte dal Presidente, con le maggioranze previste dall'ancora vigente Statuto Associativo (che non corrisponde a quello che verrà approvato a seguito del presente atto) delibera che l'Associazione senza scopo di lucro "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" si trasformi da oggi in poi nella forma di "Associazione di Promozione Sociale (APS)" sotto la denominazione di "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" – Associazione di promozione sociale", in breve indicabile come "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI - APS".

ART.2) APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.117/2017, l'assemblea, sempre con il voto favorevole di 82 (ottantadue) associati presenti o rappresentati per delega, delibera di approvare un nuovo testo statutario, sotto la cui piena osservanza e sotto il cui esatto adempimento sarà, da oggi in poi, retta l'associazione, Statuto che, formato sotto la mia direzione e sotto il mio controllo di legalità, con le conseguenti modifiche (rese necessarie dalla riforma del terzo settore, di cui al D.Lgs. n.117/2017) e nel testo allegato che, previa dispensa dalla lettura datami dal comparente avente i requisiti di legge, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne

parte integrante e sostanziale.

ART.3) ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PRESSO IL REGISTRO DEL TERZO SETTORE (COSIDDETTO "RUNTS"). Ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.117/2017 e dell'art.17 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020 l'assemblea, sempre con il voto favorevole di 82 (ottantadue) associati presenti o rappresentati per delega, delibera l'iscrizione dell'associazione presso il Registro del Terzo Settore (cosiddetto "RUNTS"). A tal fine il Presidente dà atto che il patrimonio dell'associazione "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" – Associazione di promozione sociale" è di Euro 395.543 (trecentonovantacinquemila cinquecento quarantatre) come risulta dalla perizia giurata di stima redatta in data 15 novembre 2022 dal Dottor Raccichini Pompeo iscritto al n.33/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Fermo ed al n.48183 del Registro dei Revisori Legali, perizia asseverata con giuramento reso innanzi a me Notaio in data 21 dicembre 2022, rep.n.233230, perizia che, previa espressa dispensa dalla lettura datami dal comparente avente i requisiti di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale. Pertanto l'associazione "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" – Associazione di promozione sociale" (in breve "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI - APS") ha un patrimonio di entità superiore ad Euro 15.000 (quindicimila) requisito minimo previsto dall'art.22, comma 4 del D.Lgs.117/2012 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Si precisa che la detta perizia redatta dal dottor Raccichini Pompeo sossume una precedente perizia tecnica redatta dal geometra Umberto Talamonti iscritto al n.412 del collegio dei geometri della provincia di Fermo, redatta in data 11 novembre 2022, acclusa alla detta perizia di stima.

Pertanto si richiede inoltre anche il riconoscimento, in sede di iscrizione al RUNTS, della cosiddetta "personalità giuridica" e si delega il presidente a tutto quanto necessario ai fini del detto riconoscimento.

ART.3) IMMOBILI

Il Presidente dell'assemblea fa presente che, ai fini delle volture catastali presso l'UTE competente di Ascoli Piceno e delle trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di Fermo contro la denominazione "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" che oggi viene trasformata, ed a favore della nuova denominazione dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) derivante dalla trasformazione, ossia a favore della denominazione di "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" – Associazione di promozione sociale" (in breve "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI - APS"), è intestato detta associazione (in catasto indicata come "S.D.M.S. SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO G.GARIBALDI") il fabbricato (conosciuto come PALAZZO SOCIETA' OPERAIA") sito in comune di Porto San Giorgio, nel pieno centro cittadino, alla via Francesco Gentili n. 18 (in catasto n.14) composto dalle seguenti cinque unità immobiliari:

A) ufficio posto al piano primo (lato sud) distinto in NCEU di detto comune al foglio 5 con la particella 538 sub 1, via Francesco Gentili n.14, P.1, cat.A/10, cl.U, vani 5,5, RCE 1.420,26;

B) unità destinata ad uso scuola e laboratorio scientifico posta al piano secondo (intero piano) distinta in NCEU di detto comune al foglio 5 con la particella 538 sub 2, via Francesco Gentili n.14, P.2, cat.B/5, cl.1, mc.692, RCE 428,87;

C) unità destinata ad uso scuola e laboratorio scientifico posta al piano terzo (intero piano) distinta in NCEU di detto comune al foglio 5 con la particella 538 sub 3, via Francesco Gentili n.14, P.3, cat.B/5, cl.1, mc.692, RCE 428,87;

D) negozio (di fatto utilizzato come sede associativa e sala riunioni) posto al piano terra (intero piano) distinto in NCEU di detto comune al foglio 5 con la particella 538 sub 4, via Francesco Gentili n.14, P.T, cat.C/1, cl.8, mq. 100, RCE 2.819,86;

E) appartamento (di fatto attualmente utilizzato come ufficio) posto al piano primo (lato nord) distinto in NCEU di detto comune al foglio 5 con la particella 538 sub 5, via Giuseppe Galliano, P.T-1, cat.A/3, cl.3, vani 4, RCE 165,27;

il tutto costituente un unico corpo confinante con: via Simonetti, via Gentili, via Galliano e traversa di via Galliano.

ART.4) VOLTURE E TRASCRIZIONI

Il comparente richiede che siano effettuate le conseguenti trascrizioni e le volture relativamente al fabbricato sopra descritto contro la vecchia denominazione ossia contro la denominazione "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" (e precisamente, ai fini catastali, contro l'intestazione "S.D.M.S. SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO G.GARIBALDI") ed a favore della nuova denominazione "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" – Associazione di promozione sociale", in breve "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI - APS", con esonero rispettivamente per il Conservatore dei Registri Immobiliari di Fermo e per il Conservatore dell'U.T.E. competente di Ascoli Piceno da ogni responsabilità.

ART.5) DELEGHE. L'assemblea, all'unanimità, delega all'uopo il signor Mattioli Maurizio a curare tutte le pratiche e le formalità necessarie relative al presente atto e lo autorizza ad introdurre nel presente atto e nell'allegato Statuto eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni richieste dalle autorità competenti e ciò anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente.

Null'altro essendovi da deliberare la presente Assemblea viene sciolta.

Io Notaio ho curato la redazione del presente verbale del quale, davanti all'assemblea,

ho dato lettura al componente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive. Consta di quattro fogli dattiloscritti sulla prima facciata da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritti a mano, sempre da persona di mia fiducia, su sette facciate e fin qui della presente. Chiuso circa alle ore diciotto e trenta minuti (h.18,30).

MAURIZIO MATTIOLI

ALFONSO ROSSI NOTAIO (IMPRONTA SIGILLO)

Allegato " A " al mio Atto
N^o 233341 di rep. N^o 38737 di racc.

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" – Associazione di promozione sociale", in breve "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI - APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Porto San Giorgio, Via Francesco Gentili, n.18. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - Carattere dell'associazione e del volontariato

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: 1. promuove e sviluppa la mutua solidarietà tra i soci; 2. sviluppa e incoraggia la ricerca diretta alla scoperta delle tradizioni del paese e il recupero della cultura locale; 3. promuove la cultura musicale, letteraria, artistica, storica; 4. promuove e sviluppa il dibattito culturale ambientale; 5. concorre allo sviluppo delle iniziative di quegli enti ed Associazioni che, sulla base della reciproca autonomia ed indipendenza, partecipano alla realizzazione delle sue finalità, in particolare favorendo il dibattito con le forze democratiche ed antifasciste, consultando, per la programmazione delle proprie attività, tali Enti ed Associazioni; 6. orienta la propria

azione ad un collegamento permanente con le organizzazioni sindacali al fine di portare il proprio contributo alla soluzione dei problemi che interessano i lavoratori con riferimento alla necessità di un impegno non soltanto assistenziale, ma politico globale dei problemi dei lavoratori stessi; 7. promuove la cultura della legalità e della trasparenza contro ogni forma di discriminazione; 8. si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente; 9. favorisce le attività ricreative, turistiche, sportive anche in collaborazione con Enti e/o organismi pubblici e privati; 10. promuove la formazione professionale; 11. svolge in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto pieno della libertà e della dignità degli associati, sviluppando in tal modo la promozione sociale, ai sensi della legge n.383 del 7.12.2000 e della normativa regionale di attuazione.

L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e postuniversitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) convegni, conferenze, dibattiti, tavole rotonde su discipline specifiche come pittura, letteratura, arti visive, teatro, musica, ambiente, anche nell'ambito dell'Unione Europea, proiezioni di films e documentari, mostre, esposizioni, concerti, lezioni e corsi di formazione ed istruzione, istituzione di gruppi di studio, ricerca, lettura;
- b) gestione di musei, archivi, collezioni, raccolte di documentazioni ed oggetti della tradizione popolare, storicoculturale, locale e non;
- c) pubblicazione di biografie e volumi nei diversi ambiti: storico locale, sociale, religioso, artistico, culturale, scientifico, ambientale, sportivo, politico e sindacale; attività editoriali, anche attraverso la pubblicazione di un corriere sociale;
- d) diffusione della cultura della legalità e dei valori della Democrazia e della Resistenza anche in collaborazione con Enti Pubblici o altri soggetti privati;
- e) allestimenti di mostre ed esposizioni;
- f) gestione di biblioteche e della biblioteca Civica "Gino Pieri";
- g) organizzazione di corsi dell'Università della Formazione Permanente;
- h) promozione della cultura dello sport anche attraverso iniziative editoriali;
- i) istituzione di borse di studio;
- i) gestione della Tomba Sociale;

l) visite culturali, gite sociali, viaggi, soggiorni;

m) momenti ricreativi mediante l'organizzazione di feste ed altre occasioni di svago;

n) organizzazione di servizi sociali di qualsiasi genere.

Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6 - Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari
- Ordinari
- Giovanili

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

c) Sono soci giovanili coloro che non hanno ancora compiuto i 26 anni.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

In relazione agli associati che non abbiano raggiunto la maggiore età, il diritto di voto deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 7 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato: il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali; il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di

usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservando lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

ARTICOLO 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- organo di revisione legale dei conti (se nominato, qualora ricorrano i presupposti di legge previsti degli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12 - Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni

fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata per l'approvazione del bilancio preventivo (se previsto) e ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice o raccomandata, per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) fax o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione dell'avviso di convocazione nella Sede Sociale oppure, in alternativa, con affissione nei muri della città ove è ubicata la sede dell'associazione, purché i manifesti siano almeno dieci e purché siano inseriti ognuno in uno spazio diverso di quelli che il comune consente; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito oppure mediante pubblicazione nella pagina facebook dell'associazione. Ognuno di tali metodi sarà di per sé valido (e quindi non sarà necessario, adottato uno solo di tali metodi, ricorrere anche agli altri, salvo che non ritenga l'associazione).

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima

della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Laddove anche l'assemblea straordinaria in seconda convocazione sia andata deserta o il quorum dei presenti non fosse sufficiente ai fini costitutivi il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei Consiglieri, avrà facoltà di prevedere una terza convocazione dove il quorum costitutivo dell'assemblea sarà almeno un decimo degli associati ed il quorum deliberativo sarà a maggioranza dei presenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere solo tre deleghe, ma qualora l'associazione abbia più di cinquecento iscritti ai sensi dell'art. 24 comma 3 del C.T.S. ogni socio può avere anche cinque deleghe.

10. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di

controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15 - Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse

generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (e solo per tali delibere, in deroga a quanto prevede l'articolo precedente, è richiesto un quorum costitutivo, anche in terza convocazione, di almeno la metà degli associati ed un quorum deliberativo della maggioranza dei presenti);
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, tra cui anche l'eventuale vendita di immobili di cui sia titolare l'associazione o il loro affitto integrale a terzi, onde autorizzare l'organo amministrativo a provvedere all'operazione (ma anche per le delibere relative alla vendita di immobili dell'associazione o all'affitto per intero di tali immobili a terzi, si richiederà che il quorum costitutivo dell'assemblea sia pari a metà degli associati ed il quorum deliberativo sia a maggioranza dei presenti).

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri eletti dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di

particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20 - Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei

riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Nel caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo se non obbligatorio per legge, è facoltativo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica quattro anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo (se nominato), ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo (se nominato) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui

all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso

l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo (sempre se nominato) esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs.

117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti

previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un

Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

che resterà in carica fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo ove

consentito dalla legge.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co.

2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica

ricoperta. L'associazione avrà in ogni caso la facoltà di dotarsi di un revisore legale

dei conti che dovrà essere munito dei requisiti previsti dalla legge.

ARTICOLO 22 - Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari,

svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo

dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i

verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza,

cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23 - Il TesoriereEconomo

Il Tesoriere Economo, se nominato, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione (e se non fosse nominato, le medesime funzioni competeranno al Presidente del Consiglio Direttivo).

ARTICOLO 24 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che

pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore²⁰;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura

provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 27 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento

della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

L'approvazione del bilancio preventivo (se previsto) è deliberata entro la chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017²¹, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 31 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Per le delibere di scioglimento, in deroga a quanto prevede l'art.14 è necessaria, anche in terza convocazione, la presenza di almeno metà degli associati.

ARTICOLO 32 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione, interpretazione o efficacia del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'associazione.

ARTICOLO 33 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, del codice civile e alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

MAURIZIO MATTIOLI

ALFONSO ROSSI NOTAIO (impronta sigillo)

Allegato " *B* " al mio Atto

N~~23341~~ di rep. N~~38737~~ di racc.

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di dicembre (21-12-2022) in Porto Sant'Elpidio, nel mio studio notarile alla via Maddalena n.2, avanti a me Dottor Alfonso Rossi Notaio in Porto Sant'Elpidio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo è personalmente comparso il signor:

- RACCICHINI POMPEO, dottore commercialista, nato il 10 dicembre 1951 a Porto San Giorgio ed ivi residente alla via Michelangelo n.12, iscritto al n.33/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Fermo ed al n.48183 del Registro dei Revisori Legali; il quale mi esibisce la perizia di stima del patrimonio dell'Associazione non riconosciuta denominata "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI APS" con sede in Porto San Giorgio alla via Francesco Gentili n.18; C.F. 81001510445, relazione che si compone di n. 14 (quattordici) facciate scritte (comprehensive degli allegati) oltre alla presente asseverazione.

Ammonito ai sensi di legge, il comparente presta il giuramento di rito ripetendo le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità". All'uopo consegna la detta perizia per essere allegata al presente verbale con accluso il testo in originale (ed i relativi allegati).



Repertorio n. 233230

AUTENTICA DI FIRMA SU ASSEVERAZIONE

Certifico io sottoscritto Dottor Alfonso Rossi, Notaio in Porto Sant'Elpidio, con studio notarile ivi alla via Maddalena n.2, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, certo della relativa identità personale, previa ammonizione sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi degli artt.3 e 76 del DPR n.445/2000 nonché della legge 4 gennaio 1968 n.15, vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, tanto in fine quanto a margine della superiore scrittura privata, previa lettura datane alla parte, dal signor:

- RACCICHINI POMPEO, dottore commercialista, nato il 10 dicembre 1951 a Porto San Giorgio ed ivi residente alla via Michelangelo n.12, iscritto al n.33/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Fermo ed al n.48183 del Registro dei Revisori Legali; il quale mi esibisce la perizia di stima del patrimonio dell'Associazione non riconosciuta denominata "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI APS" con sede in Porto San Giorgio alla via Francesco Gentili n.18; C.F. 81001510445; precisandosi che il sottoscritto Notaio ha ammonito il dichiarante, signor Raccichini Pompeo ai sensi degli artt.3 e 76 del DPR n.445/2000, nonché della legge n.15/68 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni false, mendaci o reticenti in esito alle dichiarazioni da lui sopra rese. Si precisa che al presente verbale di asseverazione è allegato il testo della relazione in originale.

In Porto Sant'Elpidio, nel mio studio notarile alla via Maddalena n.2, lì ventuno dicembre duemilaventidue.



**PERIZIA DI STIMA
DEL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE
SOCIETA' OPERAIA G. GARIBALDI APS**

Con sede in Porto San Giorgio, Via F. Gentili n. 18

Codice fiscale 81001510445



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized representation of the letters "S" and "R" or similar, located in the bottom right corner of the page.

Indice

1. Premesse
2. Finalità e oggetto dell'incarico
3. Documentazione esaminata e fonti utilizzate
4. Ipotesi e limitazioni
5. Metodologia di valutazione
6. Conclusioni

Allegati:

- Copia estratto conto rapporto di c/c bancario n. 171007936
- 2 Copia estratto conto rapporto di c/c postale n. 10248631
 - 3 Perizia Immobiliare.



A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

1. Premesse

Il sottoscritto Dott. Pompeo Raccichini nato a Porto San Giorgio (FM) il 10 dicembre 1951, codice fiscale: RCC PMP 51T10 G920T, con studio in Porto San Giorgio (FM), Via Giuseppe Mazzini n. 116, e-mail pompeo.raccichini@gmail.com, indirizzo PEC pompeo.raccichini@pec.odcecfermo.it iscritto al n. 33/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Fermo, nonché al n 48183 del Registro dei Revisori Legali, ha ricevuto incarico dall'Avv. Maurizio Mattioli, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, di provvedere alla relazione di stima del patrimonio della dell'Associazione non riconosciuta denominata "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" con sede a Porto San Giorgio (FM), Via Francesco Gentili n. 18 codice fiscale 81001510445

La presente relazione, rappresenta il risultato dell'assolvimento di detto incarico da parte del sottoscritto perito, in piena e assoluta indipendenza rispetto a



qualsivoglia soggetto direttamente o indirettamente interessato alla (o coinvolto nella) valutazione della suddetta Associazione.

Il sottoscritto perito, inoltre, dichiara di non avere alcun interesse nella stima che è stato chiamato ad eseguire, né di occupare posizioni di conflitto che possano mettere in dubbio il suo grado di indipendenza e di obiettività in relazione alla stima stessa.

2. Finalità e oggetto dell'incarico

Scopo principale dell'incarico conferitoci è quello di verificare se il valore attribuibile al patrimonio dell'associazione è superiore al valore minimo previsto per far sì che l'Ente possa acquisire la personalità giuridica.

Con l'introduzione del Codice del Terzo Settore (CTS) ha trovato attuazione la Legge delega 106 del 2016, superando il sistema concessorio per il riconoscimento della personalità giuridica dei cosiddetti "enti no profit".

Prima l'unica possibilità per ottenerla era di attenersi ad una procedura piuttosto disomogenea secondo il meccanismo introdotto dal D.P.R. 361/2000 che rimette a Prefetture, Regioni e Province autonome il potere discrezionale di valutare la legalità degli atti costitutivi delle associazioni o delle fondazioni e, soprattutto, la sussistenza



della consistenza patrimoniale necessaria, senza un parametro minimo unitario cui attenersi su tutto il territorio nazionale. Una procedura che comunque resta tutt'ora valida per tutti gli enti senza scopo di lucro, di cui al libro primo del codice civile, che non intendono conseguire la qualifica di Ets.

Con l'introduzione del Codice del Terzo Settore, questo meccanismo, anche solo per gli Enti del Terzo settore, è stato superato con l'art. 22, comma 4, che testualmente recita:

"Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

Nel contenuto della disposizione di legge emerge chiare le finalità della presente relazione, che una volta giurata e superato il vaglio di congruità, verrà concretamente e formalmente allegata al verbale con il quale si procederà ad apportare allo Statuto sociale le modifiche necessarie



affinché il suo contenuto sia conforme alle prescrizioni del Codice del Terzo settore.

3. Documentazione esaminata e fonti utilizzate

Per lo scopo della presente relazione di stima abbiamo richiesto al referente della "SOCIETA' OPERAIA" nello specifico, dal Presidente Avv. Maurizio Mattioli, la documentazione atta e necessaria a far sì che il perito incaricato possa senza ombra di dubbio dimostrare ed attestare che l'Associazione detiene un patrimonio, al netto delle passività, di valore superiore al valore minimo richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica.

A tal fine il referente per adempiere al nostro compito ci ha consegnato:

-Copia degli estratti dei conti correnti bancari e postali facenti capo all'Associazione riferiti alla data del 14-11-2022, (Allegati nn.1 e 2);

-La perizia di stima immobiliare del fabbricato di proprietà dell'Associazione redatta il giorno 11 novembre 2022 dal Geometra Umberto Talamonti iscritto all'Albo dei Geometri di Fermo al n. 412, con studio in Porto San Giorgio (FM) Via G. Boni n. 26, (Allegato n. 3).

Su nostra esplicita richiesta, inoltre, il referente ci consegna copia dei bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021,



sotto forma di rendiconti di cassa il referente ci ha consegnato copia dei rendiconti di cassa dai quali si evince che l'Associazione negli anni presi in considerazione non ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate nel loro insieme superiori a 220.000 con conseguente esonero, a norma di legge, di redigere il bilancio in forma ordinaria inteso come un unico documento composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Relazione di Missione.

4. Ipotesi e limitazioni

La valutazione è stata sviluppata sulla base delle assunzioni e limitazioni di seguito riportate:

- la valutazione è stata effettuata con riferimento alla situazione in atto ed alle prospettive conosciute alla data della presente relazione di stima e pertanto non tiene conto di eventi esterni futuri straordinari o inattesi;
- la valutazione è basata su informazioni e documenti predisposti dall'Associazione, dai suoi consulenti ed amministratori (di seguito i "Referenti"). La responsabilità sulla qualità, completezza e sulla correttezza dei dati e delle informazioni compete esclusivamente ai Referenti medesimi;
- l'incarico non prevede procedure di revisione contabile



come definite dagli statuiti principi di revisione generalmente accettati né un esame dei controlli interni o altre procedure di verifica. Di conseguenza, non si esprime alcun parere né alcuna altra forma di certificazione sui Rendiconti della Società o su qualsiasi altra informazione finanziaria, o sui controlli operativi o interni.

La presente relazione di valutazione non potrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle indicate nel paragrafo denominato "Finalità e oggetto dell'incarico", e non potrà essere consegnata a terzi al di fuori dei soggetti coinvolti, senza il nostro preliminare consenso.

5. Metodologia di valutazione

L'Esistenza del patrimonio minimo è stata condotta applicando il modello del "Patrimonio Semplice" prendendo a base per il valore del fabbricato, quello risultante dalla perizia di stima allegata alla presente relazione sub 3); per le disponibilità liquide, il valore nominale così come risultante dalle copie degli estratti conti bancari e postali allegati alla presente sub1) e sub 2).

Sula base dei sopra dichiarati documenti risulta che alla data del 15-11-2022 il patrimonio della società ammontava a € 395.542.,82 ed era così composto:



Descrizione	Importo
Fabbricato	357.000,00
Saldo attivo c/c bancario n. 171007936 presso Carifermo Filiale n. 17	25.578,30
Saldo attivo c/c postale n. 10248631	12.964,52
Totale patrimonio	395.542,82

Alla data di redazione della presente perizia non si riscontrano passività d'importo tale da poter determinare un abbattimento del valore patrimoniale sopra evidenziato al di sotto del minimo previsto per ottenere la personalità giuridica.

6. Conclusioni

Tutto ciò premesso, il sottoscritto perito

Dichiara

Che il valore arrotondato del patrimonio espresso alla data del 15 novembre 2022 dell'associazione "SOCIETA' OPERAIA GIUSEPPE GARIBALDI" con sede a Porto San Giorgio (FM), Via Francesco Gentili n. 18 codice fiscale 81001510445 è almeno pari a € 395.543,00 (trecentonovantacinquemilacinquecentoquarantatre virgola zero zero) pertanto che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017.



Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza delle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.

Tanto si riferisce e si giudica in relazione all'incarico ricevuto dal sottoscritto.

Allegati:

N. 1 – Copia estratto conto rapporto di c/c bancario n. 171007936;

N. 2 – Copia estratto conto rapporto di c/c postale n. 10248631;

n. 3 – Perizia immobiliare.

Porto san Giorgio il 15 novembre 2022

Dott. Pompeo Raccichini



TOTALE SALDO CONTI:

SALDO DISPONIBILE

25.578,30 €

SALDO CONTABILE

25.578,30 €

CC0171007936

Società Operaia Di M.s. "g. Garibaldi"

SALDO DISPONIBILE

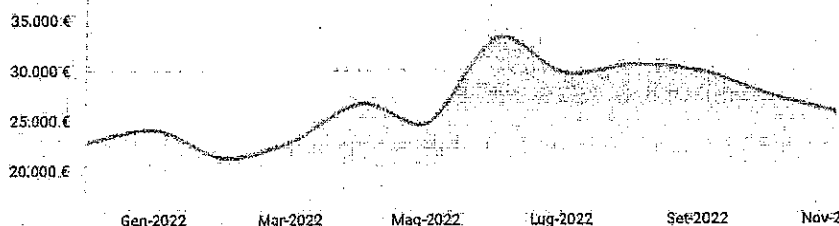
25.578,30 €

SALDO CONTABILE

25.578,30 €

SALDO MEDIO

3M 6M 1A



COORDINATE CONTI

Mostra Dati ▼

LISTA MOVIMENTI		SALDO	CONDIZIONI	DOCUMENTI
Filtri ^				
PERIODO DI RIFERIMENTO		IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	CAUSALE ②
14/08/2022  14/11/2022 		-1.000.000	1.000.000	TUTTE 
NUMERO MOVIMENTI				
Ultimi 10 movimenti Ultimi 20 movimenti Ultimi 30 movimenti				
 Cancella filtri				APPLICA
SALDO INIZIO PERIODO		SALDO FINE PERIODO	MOVIMENTI PERIODO	
32.631,53 €		25.578,30 €	← -21.881,19 €	
			→ 14.827,96 €	
Scarica Lista Movimenti				
DESCRIZIONE 				
14/11/2022	Proprio assegno 06150-69660-0029062466 negoziato da istit. 2008 e troncato con CRA 22315900295101.			-903,50 € 
14/11/2022	BIC: DEUTDEB8101.CRO: ICFSC221110165013TDE1IT33552416783 O/C:Sumup Limited NOTE:SUMUP PID206827 PAYOUT 101122 783295681			+117,66 € 
11/11/2022	BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58362623712 A FAVORE DI LIBRERIA DON CHISCIOTTE C. BENEF. IT57V0538769661000042925731 NOTE: FATTURE 34-35 DEL 29/10/2022 B.			-425,16 € 

Lista Movimenti di c/c (max 40)

Numero c/c : 10248651

Intestazione : SOCIETA' OPERAIA DI M.S. G. GARIGAL DI

Off. Radicamento : 95665

Criterio di ricerca richiesto :

Nessuno

Data Cont.	Data Val.	Addebiti	Accrediti	Descrizione
22/09/2022	22/09/2022		31,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
22/09/2022	22/09/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
24/09/2022	24/09/2022		31,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
24/09/2022	24/09/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
29/09/2022	29/09/2022		31,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
29/09/2022	29/09/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
30/09/2022	30/09/2022		91,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
30/09/2022	30/09/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
01/10/2022	01/10/2022		201,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
01/10/2022	01/10/2022	0,68-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
03/10/2022	03/10/2022		46,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
03/10/2022	03/10/2022	0,21-		IMPOSTA DI BOLLO
03/10/2022	03/10/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
04/10/2022	04/10/2022		31,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
04/10/2022	04/10/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
04/10/2022	30/09/2022	5,00-		TENUTA CONTO
05/10/2022	05/10/2022		61,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
05/10/2022	05/10/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
06/10/2022	06/10/2022		168,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
06/10/2022	06/10/2022	0,68-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
13/10/2022	13/10/2022		31,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
13/10/2022	13/10/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
17/10/2022	17/10/2022		111,30+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
17/10/2022	17/10/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
18/10/2022	18/10/2022		46,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
18/10/2022	18/10/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
17/10/2022	17/10/2022		31,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
19/10/2022	19/10/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
20/10/2022	20/10/2022		60,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
20/10/2022	20/10/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
26/10/2022	26/10/2022		61,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
26/10/2022	26/10/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
26/10/2022	26/10/2022	29,45-		ADDEBITO PREAUTORIZZATO
03/11/2022	31/10/2022	8,49-		IMPOSTA DI BOLLO
04/11/2022	31/10/2022	3,00-		TENUTA CONTO
07/11/2022	26/10/2022	3.915,00-		ASSEGNO POSTALE N. 7240602105
09/11/2022	09/11/2022		75,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
09/11/2022	09/11/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
12/11/2022	12/11/2022		61,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
12/11/2022	12/11/2022	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI

SALDO CONTABILE AL 14/11/2022 12.964,52+

SALDO DISPONIBILE AL 14/11/2022 12.964,52+



[Handwritten signature]

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

RELAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA DI FABBRICATO SITO IN VIA

SIMONETTI n.18

PROPRIETA':SOCIETA' OPERAIA " GIUSEPPE GARIBALDI" AP.S.

Il sottoscritto Umberto Talamonti, nato a Porto San Giorgio il 27.03.1960 ed ivi residente in Viale Della vittoria n.229, con studio tecnico sito a Porto San Giorgio in Via G.Boni n.26, iscritto all'albo dei Geometri di Fermo al n.412 in qualita' di tecnico incaricato dal presidente della Societa' Operaia "Giuseppe Garibaldi" AP.S. , per la redazione di stima del fabbricato da cielo a terra sito a Porto San Giorgio in via Simonetti n.18.

Sulla scorta della documentazione grafica e catastale fornita dalla committenza, ha redatto la presente relazione.

UBICAZIONE E CONFINI

Il fabbricato di vecchia costruzione, e' ubicato nella zona centrale del territorio comunale, all'interno del perimetro del borgo marinaro, tra la ferrovia e la strada statale n.16. Lo stabile si affaccia sulle vie Simonetti, Gentili, e via Galliano (lati nord ed ovest). Unico isolato con ottima posizione e presenza di servizi circostanti

DATI CATASTALI

L'immobile oggetto di stima e' distinto al foglio di mappa n.5 particella 538 sub.1, categoria A/10 classe U consistenza vani 5,5 , mq.113, R.C. euro 1420,26. Particella 538 sub.2, categoria B/5 classe 1, mc 692, mq.187 R.C .euro 428,87. Particella 538 sub.3, categoria B/5 classe 1, mc692, mq.194 R.C .euro 428,87. Particella 538 sub.4, categoria C/1 classe 8, mq.106, R.C .euro 2819,85. Particella 538 sub.5, categoria A/3 classe 3, vani 4, mq.79, R.C .euro 165,27.

CARATTERISTICHE E CONSISTENZA

L'immobile è stato realizzato agli inizi degli anni 60', in struttura in c.a. e tamponature in laterizio con finitura in intonaco sulle pareti esterne. L'intero immobile si presenta in buono stato di conservazione. Solo le pareti esterne del fabbricato necessitano di manutenzione. Come da consistenza catastale, l'immobile risulta destinato ad uso commerciale parte del piano terra (C/1), porzione ad abitazione che si estende al piano primo (a/3). La restante porzione del piano primo ed i piani secondo e terzo sono destinati

ad uso ufficio e didattica (A/10 cat B/5).

DATI URBANISTICI

L'immobile e' individuato, nel vigente strumento urbanistico (PRG), nella zona BM, in cui vige un piano di recupero con possibilita' di adeguamento funzionale. Qualsiasi intervento diverso dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e' subordinato a quanto disposto dallo statuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Porto San Giorgio.

CRITERIO DI STIMA E STIMA

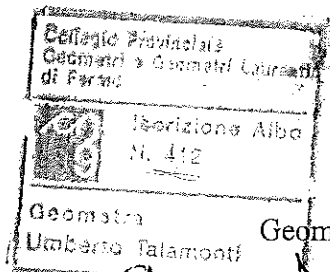
Al fine di esprimere un giudizio di stima, si e' assunto un criterio legato al valore dell'immobile in funzione della rivalutazione della rendita catastale (ai fini IMU) di ciascuna porzione sopra indicata.

I coefficienti di rivalutazione catastale risultano o seguenti :

- Categoria catastale B coefficiente 147
- Categoria catastale C/1 coefficiente 42,84
- Categoria catastale A/10 coefficiente 63
- Categoria catastale A/3 coefficiente 126

Da quanto sopra indicato, dal criterio di valutazione adottato e dai conteggi, il valore dell'immobile in esame risulta di € 357.000,00 (diconsi euro trecentocinquantasettemila/00)

Porto San Giorgio li 11.11.2022



Il tecnico :

Geom. Umberto Talamonti

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umberto Talamonti'.



=====

Io sottoscritto dott. Alfonso Rossi, Notaio in Porto
Sant'Elpidio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti
di Ascoli Piceno e Fermo, certifico che la presente copia su supporto
informatico è conforme all'originale cartaceo, conservato tra i miei
atti a raccolta.

Porto Sant'Elpidio, li 26.01.2023

Registrato a FERMO il 24/01/2023 AL NR.216,1T